

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

34.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo. . . 635

#### La riunione comincia alle 10,45.

(È presente il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consiglieri nazionali Suvich, Landi, Mazzini e Spinelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo. (652)**

PALERMO, *Relatore*, nota che con la istituzione dell'imposta sull'entrata è stata abrogata la tassa di scambio e conseguentemente

Pag.

anche quella dovuta, in virtù dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, in via di abbonamento sul ghiaccio e sul freddo prodotto per proprio uso dai pubblici esercenti a mezzo di macchine frigorifere.

Rileva che tale tassa dava all'Erario un'entrata di circa 20 milioni di lire, alla quale, come è ovvio, il Ministero delle finanze non può rinunciare.

A tal fine il disegno di legge in esame istituisce una tassa di concessione governativa per la detenzione per proprio uso da parte di pubblici esercenti di macchine frigorifere.

Il disegno di legge, all'articolo 2, gradua la tassa in rapporto alle frigorifere-ore, mentre l'articolo 3 concede agevolazione per il caso in cui le macchine detenute siano più di una. Una speciale esenzione è prevista all'articolo 4 per le macchine inattive debitamente suggellate dai competenti uffici erariali. Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione, mentre l'articolo 7 contiene disposizioni transitorie per coloro che all'entrata in vigore della presente legge detengono macchine frigorifere e l'articolo 8 le sanzioni per i contravventori, consistenti in una pena pecuniaria che va da un minimo del doppio al massimo del quadruplo della tassa non corrisposta.

La legge entrerà in vigore con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MOLFINO segnala che la precedente tassa scambio in abbonamento per i frigoriferi non era stata accolta con favore dalle categorie interessate e aveva dato luogo ad inconvenienti soprattutto per i frigoriferi di utilizzazione stagionale.

Ora, siccome non si fa differenza tra i frigoriferi destinati alla semplice conservazione della merce e quelli destinati alla produzione del freddo, avviene che per la conservazione della merce il ghiaccio paga in realtà una tassa maggiore. E poichè la tassa è in ragione inversa all'aumento delle frigorie-ore, ne deriva che i piccoli impianti pagano più dei grossi impianti, il che non sembra giusto, ove si tenga anche conto che l'autorità sanitaria insiste molto per l'impianto dei frigoriferi.

Propone quindi o che la discussione del disegno di legge venga rinviata per un esame più approfondito, ovvero che la tassa annuale sia ridotta specialmente per le prime due categorie, allo scopo di diffondere il frigorifero nelle piccole aziende. Sarebbe anche necessario e giusto stabilire un trattamento speciale per i frigoriferi con utilizzazione stagionale.

CAPRI CRUCIANI segnala anche la situazione degli organismi costituenti agglomerato di piccoli produttori, quali i Consorzi di frutticultori, che mettono i frigoriferi a disposizione di numerosi piccoli produttori per determinati periodi di tempo, allo scopo di garantire la conservazione dei prodotti, ciò che risponde ad un interesse nazionale. Vorrebbe che agevolazioni venissero concesse per tali consorzi o cooperative di produttori.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che la discussione del disegno di legge non può essere rinviata per ovvie ragioni di carattere fiscale.

Accedendo peraltro alle giuste osservazioni che sono state formulate dai camerati Molfino e Capri Cruciani, si riserva di proporre emendamenti agli articoli 2 e 8.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, propone il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

« L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è soggetta alle seguenti tasse annuali di concessione governativa in relazione alla po-

tenza frigorifera installata o da installare, espressa in frigorie-ore per ogni macchina od apparecchio.

Per le macchine od apparecchi che producono frigorie-ore:

fino a 350	la tassa annuale è di L.	50
da 351 a 600	»	75
da 601 a 1050	»	250
da 1051 a 2400	»	500
da 2401 a 3750	»	800
da 3751 a 5000	»	1200
da 5001 a 7000	»	1700
da 7001 a 9000	»	2300
oltre 9000	»	3000

Per le categorie industriali e commerciali che annualmente utilizzano le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a mesi sei la tassa annuale di cui sopra è ridotta alla metà.

Con determinazione del Ministero delle finanze, d'intesa con le associazioni sindacali competenti, saranno determinate le categorie industriali e commerciali alle quali compete l'anzidetta riduzione ».

(*L'articolo 2 è approvato nel nuovo testo proposto — Si approvano anche gli articoli 3, 4, 5, 6*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, all'articolo 7 trova più corretto che si dica: « le ditte e gli esercenti » anzichè: « la ditta e gli esercenti ».

(*L'articolo 7 è approvato con tali modifiche*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, in relazione al nuovo testo approvato per l'articolo 2, propone che all'articolo 8 si aggiunga il seguente comma:

« Nella stessa pena pecuniaria incorrono le ditte che, comprese nelle categorie che saranno stabilite con la determinazione ministeriale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, usino le macchine e gli apparecchi frigoriferi per un periodo superiore ai mesi sei, senza avere osservato le norme che saranno stabilite nella stessa determinazione ministeriale ».

(*L'articolo 8 è approvato con tale aggiunta — Si approva anche l'articolo 9*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 11,15.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Istituzione di tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo. (652)**

**ART. 1.**

La detenzione, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché di esercenti di pubblici esercizi, di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio, atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio, è soggetta a speciale autorizzazione annuale della Intendenza di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio.

**ART. 2.**

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è soggetta alle seguenti tasse annuali di concessione governativa in relazione alla potenza frigorifera installata o da installare, espressa in frigorie-ore per ogni macchina od apparecchio.

Per le macchine od apparecchi che producono frigorie-ore:

fino a 350	la tassa annuale è di L.	50
da 351 a 600	»	» 75
da 601 a 1050	»	» 250
da 1051 a 2400	»	» 500
da 2401 a 3750	»	» 800
da 3751 a 5000	»	» 1200
da 5001 a 7000	»	» 1700
da 7001 a 9000	»	» 2300
oltre 9000	»	» 3000

Per le categorie industriali o commerciali che annualmente utilizzano le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a mesi sei, la tassa annuale di cui sopra è ridotta alla metà.

Con determinazione del Ministro delle finanze, d'intesa con le associazioni sindacali competenti, saranno determinate le categorie industriali e commerciali alle quali compete l'anzidetta riduzione.

**ART. 3.**

Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente, abbia ottenuta licenza per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento, locale od esercizio, la tassa di cui al precedente articolo 2 è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di eguale o minore potenza.

La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie-ore installate.

**ART. 4.**

È esentata dal pagamento delle suddette tasse la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali o commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali.

Gli oneri relativi all'applicazione e rinnovazione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.

**ART. 5.**

Le domande per ottenere la suddetta autorizzazione della Intendenza di finanza debbono essere redatte in regolare carta da bollo, e contenere:

a) il numero delle macchine od apparecchi detenuti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge o di quelli da impiantare;

b) il tipo delle dette macchine od apparecchi, e la potenza frigorifera installata o da installare, espressa in frigorie-ore per ciascuno di essi;

c) la indicazione della ditta che detiene o intende impiantare le macchine od apparecchi, di cui sopra, e della ragione sociale e della sede della stessa;

d) il locale dove le macchine o gli apparecchi sono detenuti o debbono essere impiantati.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La dette domande devono essere presentate al competente Ufficio del Registro col contemporaneo versamento della tassa di concessione governativa dovuta.

Nel caso di esercizi situati in comuni dove non abbia sede l'Ufficio del Registro, le domande potranno essere inviate all'Ufficio del Registro competente, per posta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed il pagamento della tassa dovuta può del pari essere effettuato a mezzo di vaglia postale intestato a favore del detto Ufficio del Registro.

## ART. 6.

L'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, di cui al precedente articolo 1, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, salvo il disposto del successivo articolo 7, e deve essere annualmente rinnovata prima della scadenza.

L'autorizzazione vale esclusivamente per i locali in essa dichiarati, e deve contenere tutte le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente articolo 5.

È permesso peraltro, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, il trasferimento nel corso dell'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso Comune od in Comune della stessa Provincia.

All'uopo però occorre il consenso dell'Intendenza di finanza e di tale consenso bisogna fare menzione nell'autorizzazione già rilasciata.

## ART. 7.

Le ditte e gli esercenti che all'entrata in vigore della presente legge detengono per proprio uso macchine frigorifere od apparecchi atti alla produzione del freddo sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro due mesi dal giorno della sua entrata in vigore, dal quale giorno decorrerà il periodo annuale di validità della autorizzazione.

## ART. 8.

Coloro che, senza l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, col conseguente mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al precedente articolo 2, detengono, per proprio uso, macchine frigorifere od apparecchi atti alla produzione del freddo, incorrono nella pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa non corrisposta fino al quadruplo della tassa medesima.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono le ditte che, comprese nelle categorie che saranno stabilite con la determinazione ministeriale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, usino le macchine e gli apparecchi frigoriferi per un periodo superiore ai mesi sei, senza avere osservato le norme che saranno stabilite nella stessa determinazione ministeriale.

## ART. 9.

La presente legge entrerà in vigore con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.